

CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO II^a SESSIONE 2009

Sala "De Angelis"
Ordine Ingegneri Salerno
11 dicembre 2009

Cerimonia di apertura:
Saluti

Ing. Armando Zambrano – Presidente Ordine Ingegneri Salerno

Ing. Michele Carovello – Presidente Ordine Ingegneri Avellino

Prof. Ing. Eugenio Pugliese Carratelli – Presidente Commissione Esami di Stato 2009

CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO II^a SESSIONE 2009



ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE

Sala "De Angelis"
Ordine Ingegneri Salerno
11 dicembre 2009

I PARTE

- Le professioni Intellettuali
- Oggetto della Professione di Ingegnere
- Ordinamenti Professionali
- Organi di Governo della Categoria

Le professioni intellettuali



- Le professioni intellettuali sono caratterizzate dall'esercizio abituale di un'attività diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi a favore di terzi per la quale è richiesto un elevato grado di preparazione nonché il rispetto di un codice etico.

Oggetto della professione

La professione dell'ingegnere interessa l'intera economia e pertanto l'intera vita dell'uomo. Ogni cosa che ci circonda è opera diretta o indiretta, parziale o totale di un ingegnere che ha ideato, progettato, diretto, comunque seguito nella loro realizzazione ad esempio la casa ed il suo arredamento, la strada, i mezzi di trasporto, la produzione di energia, le telecomunicazioni, gli strumenti dell'informatica fino alle più sofisticate opere di bioingegneria. Nell'ambito dell'azione dell'ingegnere ricade pertanto tanta parte della nostra vita, della nostra salute e della nostra sicurezza nonché la tutela globale dell'ambiente.

Oggetto della professione



La professione di ingegnere ha un notevole impatto sociale.
La sua attività ha una valenza di pubblico interesse
(C.P. art. 359).

Il suo operato deve sempre essere svolto con

1. Diligenza
2. Prudenza
3. Perizia

(Codice Civile artt. 1228 – 2049 – 2232)

Tutela della professione Regolamentazione

La rilevanza economica e sociale della professione dell'ingegnere richiede che essa venga regolamentata sul piano normativo e venga sorretta da una deontologia sul piano dell'etica. La regolamentazione comporta l'istituzione di organismi **(in Italia gli Ordini)** che provvedano alla tutela del titolo ed alla vigilanza sull'attività professionale. La regolamentazione della professione però non è sufficiente: quando sono in gioco valori come la vita, la salute, la sicurezza delle persone deve esistere una

DIRETTIVA ETICA

che deve derivare da un codice deontologico.

Ordinamenti Professionali

La regolamentazione della professione di ingegnere unitamente a quella di architetto risale alla **Legge n. 1395 del 1923 ed al Regolamento del 1925**, risente pertanto della obsolescenza di oltre 70 anni di profonde trasformazioni istituzionali, sociali ed economiche. **L'avvento delle Regioni**, la recente attribuzione costituzionale alle stesse di una competenza concorrente sulle professioni, affidamento per Legge agli Ordini di nuovi poteri in materia disciplinare e di sicurezza, la tutela del titolo e l'applicazione delle direttive europee hanno modificato ed ampliato notevolmente il campo d'azione degli Ordini stessi che recentemente si è esteso anche alla **formazione e all'aggiornamento professionale**.

ALBO PROFESSIONALE

L'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri viene suddiviso in due sezioni, la **sezione A** cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica (quinquennale) e la **sezione B** cui si accede, pure previo esame di Stato, con il titolo di laurea (triennale). Ciascuna sezione viene ripartita nei seguenti tre settori: civile e ambientale, industriale e dell'informazione in relazione allo specifico percorso formativo degli iscritti. Il titolo professionale degli iscritti nella sezione B sarà specificato con l'aggiunta **"iunior"**.

Settori dell'Albo

*"Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato". L'art. 49 del DPR 328/2001 prescrive che **"gli attuali appartenenti all'Ordine degli Ingegneri vengono iscritti nella sezione A nonché nel settore o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare"**.*

Organi di governo della categoria: ASSEMBLEA - CONSIGLIO

Organo fondamentale dell'Ordine a norma degli artt. 26, 27 e 28 del Regolamento è **l'Assemblea degli iscritti** le cui adunanze sono **ordinarie** per l'approvazione dei bilanci e per l'elezione del Consiglio e **straordinarie** in tutti gli altri casi.

I compiti fondamentali del Consiglio concernono:

- la disciplina degli iscritti;
- l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari;
- la tutela del titolo;
- il contributo annuale di iscrizione;
- la tariffa professionale per quanto non previsto dalla tariffa nazionale;
- la formulazione di pareri alle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti la professione.

Organi di governo della categoria CONSIGLIO

Funzione designativa dei Consigli:

- l'indicazione di terne di professionisti tra i quali scegliere il collaudatore di opere in c.a. o metalliche eseguite in proprio da un costruttore ai sensi dell'art. 7 della Legge 05.11.1971 n. 1086;
- l'indicazione di terne di professionisti richieste da Amministrazioni pubbliche entro le quali scegliere membri di Commissioni e collaudatori tecnico-amministrativi e funzionali di opere realizzate dalle stesse;
- la designazione di membri di Commissioni arbitrali ove prevista dai capitolati o da contratti;
- l'assistenza al Presidente del Tribunale per l'iscrizione di ingegneri nell'Albo dei consulenti tecnici;
- la designazione di membri della Commissione per gli esami di Stato.

ORGANI DI GOVERNO CONSIGLIO



Il Consiglio elegge al suo interno:

- Il Presidente, che convoca il Consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno, e rappresenta legalmente l'Ordine; dà inoltre attuazione alle delibere del Consiglio;
- Il Segretario, che cura la stesura dei verbali delle riunioni di Consiglio e la corrispondenza;
- Il Tesoriere, che gestisce la cassa dell'Ordine.

Organi di governo della categoria: Ordini



In tempi recenti i Consigli hanno assunto spesso posizione in merito a norme e regolamenti locali, regionali e nazionali mirando a tutelare nel contempo l'interesse pubblico e quello della categoria. Significativo è l'orientamento di molti Ordini a intervenire in particolare con osservazioni in sede di pubblicazione sugli strumenti urbanistici comunali. Particolare interesse pongono oggi i Consigli degli Ordini degli ingegneri in tema di concorsi e di affidamento di incarichi pubblici nonché in tema di aggiornamento professionale. Concludendo si deve rilevare come la dottrina e la giurisprudenza riconoscano all'Ordine la natura giuridica di Ente di Diritto Pubblico non economico attese le finalità di pubblico interesse che persegue in connessione con l'attività professionale degli iscritti che ha evidente riflesso nei confronti della collettività.

Organi di governo della categoria: Federazioni

L'istituzione delle Regioni a statuto speciale nel 1948 e delle Regioni a statuto ordinario tra il 1972 ed il 1977 ha avviato un decentramento amministrativo e legislativo che interessa da vicino l'attività professionale. Le Regioni, infatti, hanno competenza in campo urbanistico e recentemente anche quella concorrente in campo di regolamentazione delle professioni. Per soddisfare le conseguenti esigenze degli Ordini provinciali si sono costituite in epoche diverse e in forma libera non regolamentata per Legge le Federazioni o Consulte regionali.

Organi di governo della categoria: Federazioni

Pur presentando struttura organizzativa diversa da Regione a Regione le Federazioni hanno assunto alcuni fondamentali compiti comuni quali:

- esprimere pareri e assumere iniziative presso gli organi regionali ed anche nazionali in relazione a Leggi e regolamenti che interessano la professione;
- coordinare le iniziative di carattere regionale dei diversi Ordini provinciali intervenendo in sede regionale in rappresentanza della categoria;
- intervenire in sede regionale ed in concorso con il C.N.I. per la tutela del titolo e per la dignità professionale dell'ingegnere libero professionista e dipendente;
- costituire Commissioni di studio per i problemi regionali che interessano la categoria;
- designare i rappresentanti della categoria nelle varie sedi e rappresentanze regionali.

Organi di governo della categoria: Federazioni



L'organo deliberante della Federazione della Regione Campania è il Consiglio costituito dai Presidenti degli Ordini provinciali e da un consigliere per ciascun Ordine. Tralasciando ogni altro particolare di natura statutaria si può affermare concludendo la rilevante importanza assunta dalle Federazioni regionali per le quali si auspica a breve il riconoscimento legale.

Organi di governo della categoria: CNI

il Consiglio Nazionale Ingegneri come quello delle altre professioni “protette” è stato istituito ed è stato regolamentato dal già citato Decreto Legislativo Luogotenenziale 23.11.1944 n. 382 ove peraltro è indicato con la primitiva denominazione di Commissione centrale.

Il Consiglio Nazionale come prescrive l'art. 10 del citato Decreto Lgt. È composto di quindici membri eletti dai Consigli degli Ordini ai quali spetta, come afferma l'art. 11, un numero di voti correlato al numero degli iscritti ai singoli Ordini. Il Consiglio è costituito presso il Ministero di Giustizia, dura in carica cinque anni ed elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il tesoriere, come dispone l'art. 14.

I membri del Consiglio Nazionale debbono essere iscritti all'Albo, sono rieleggibili e non possono far parte dei Consigli provinciali.

Organi di governo della categoria: CNI

Il Consiglio Nazionale ha **compiti rappresentativi e consultivi**: fornisce parere sui progetti di Legge e di regolamenti che riguardano la professione ed inoltre, a richiesta del Ministero di Giustizia, fornisce **interpretazioni di Leggi e regolamenti** pure riguardanti la professione. In relazione all'enorme sviluppo legislativo e normativo di interesse diretto e indiretto della professione di ingegnere avvenuto negli ultimi anni l'attività del Consiglio Nazionale in questo settore si è notevolmente dilatata estendendosi anche al campo sempre più vasto ed innovativo delle direttive europee.

Il Consiglio Nazionale ha altresì una **funzione giurisdizionale** importante ed eccezionale sotto il profilo giuridico. Può infatti essere interposto ricorso al Consiglio Nazionale in materia di elezione dei Consigli provinciali degli Ordini ed in genere contro i provvedimenti adottati dai Consigli stessi in particolare quelli relativi alle iscrizioni ed ai procedimenti disciplinari.

Organi di governo della categoria: CNI



Peraltro non è ammissibile il ricorso al Consiglio Nazionale contro le delibere adottate in materia di liquidazione parcelle trattandosi in tal caso di semplici “pareri” che possono solo essere sottoposti all’esame del Giudice ordinario il quale può discostarsi dal contenuto di tali pareri e disattenderne il merito. La trattazione dei ricorsi avanti al Consiglio Nazionale è regolamentata dal Decreto del Ministro di Giustizia 01.10.1948. Nell’ambito di un naturale ampliamento dei propri compiti il Consiglio Nazionale ha attivato **l’Assemblea Nazionale dei Presidenti**, peraltro senza potere deliberativo, nonché la rappresentanza degli ingegneri italiani negli organismi di categoria europei e internazionali.

II PARTE

- Norme di Etica
- Il codice “etico” approvato dal C.N.I.
- Competenze Professionali
 - Laureati Specialisti
 - Laureati Triennali

Norme di etica

Concetto di Etica:

- Etimologicamente indica un costume, una consuetudine, una abitudine.
- Comunemente viene ad essa attribuita una valenza di ordine morale.
- Il concetto di "Bene" o "Male" nella filosofia moderna ha un valore soggettivo, relativo e contingente.

L'etica professionale si pone dunque l'obiettivo di disciplinare il comportamento dell'ingegnere al fine di garantire che il suo operato non si scontri con gli interessi delle figure con le quali è in rapporto e che la sua azione si svolga alla luce di principi come la correttezza, l'onestà e la giustizia.

Norme di etica

Il codice approvato dal CNI e dall'Ordine di Salerno



Il codice si sviluppa in sei titoli fondamentali:

1. Principi Generali;
2. Rapporti con l'Ordine;
3. Rapporto con i Colleghi;
4. Rapporto con il Committente;
5. Rapporto con la Collettività e l'Ambiente;
6. Disposizioni finali.

Norme di etica

Il codice approvato dal CNI e dall'Ordine di Salerno



Principi Generali:

La professione di Ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano

1. L'ingegnere deve rispettare le norme del codice deontologico
2. Le norme si applicano sia per attività saltuaria che continuativa
3. L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza
4. **L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione**
5. **L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto**
6. **L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria competenza**

Rapporti con l'Ordine:

1. Obbligo della collaborazione con l'Ordine
2. Obbligo di presentarsi di fronte al Consiglio
3. Obbligo di fornire i chiarimenti richiesti
4. Adeguamento alle deliberazioni del Consiglio

Norme di etica

Il codice approvato dal CNI e dall'Ordine di Salerno



Rapporti con i Colleghi:

1. Lealtà e correttezza verso i colleghi al fine di affermare anche la comune cultura ed identità
2. Stessi principi verso altri professionisti esercenti attività intellettuale o che abbiano connessione con la professione di ingegnere
3. Astensione da critiche denigratorie (non motivate)
4. Divieto di ricorrere a mezzi incompatibili alla dignità della sua professione.

Rapporti con il Committente:

1. **Il rapporto è di natura fiduciaria**
2. **Affermazione dei principi di lealtà e correttezza**
3. **L'ing. è tenuto al segreto professionale e alla riservatezza**
4. La retribuzione deve avvenire secondo le norme vigenti
5. **Deve salvaguardare il decoro (ex. Art.2233 c.c.)**
6. Deve evitare situazioni in cui si configuri un conflitto di interessi: compensi ricevuti da terzi, scelte progettuali che possono avvantaggiarlo sotto una qualunque forma, etc...

Norme di etica

Il codice approvato dal CNI e dall'Ordine di Salerno



Rapporti con la Collettività e l'Ambiente:

- 1. Tutela della vita e salvaguardia della salute altrui**
2. Evitare di arrecare danni all'ambiente
3. Rispetto dei beni culturali, storici, architettonici e dell'ambiente
4. Massima valorizzazione delle risorse naturali
5. Minimo spreco delle risorse energetiche
6. Partecipazione alla vita sociale

Norme di Attuazione:

Incompatibilità:

1. Incarichi al fianco di altri in cui si configuri un conflitto di interessi
2. Abuso di potere
3. Esercizio della libera professione in contrasto con altre norme che lo vietino
4. Partecipazioni a concorsi le cui condizioni siano state considerate dall'Ordine pregiudizievoli ai diritti o al decoro della professione di ingegnere

Competenze professionali INGEGNERE

Le competenze dell'ingegnere sono tuttora sostanzialmente definite dall'art. 51 del Regolamento di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 che afferma:
"Sono di spettanza della professione di ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo".

Come si rileva le competenze sono vastissime e molto genericamente definite peraltro naturalmente non inclusive di alcuni settori sorti sviluppatasi in tempi successivi.

Tali circostanze hanno dato luogo a frequenti **conflitti di competenza con gli architetti e soprattutto con i geometri** cui hanno fatto seguito numerosi pronunciamenti, talora contrastanti, dell'Autorità Giudiziaria.

Competenze professionali ARCHITETTO

Per quanto riguarda la delimitazione delle competenze degli ingegneri nei confronti degli **architetti** si richiama quanto disposto dall'art. 52 del già citato Regolamento di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 che afferma: *"Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20 giugno 1909 n. 364 per l'antichità e le belle arti (trattasi della Legge sulla protezione delle cose d'interesse storico, artistico, archeologico ora Legge 1°giugno 1939 n. 1089), sono di spettanza della professione di architetto; **ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere**".*

Sono ovviamente esclusi dalle competenze dell'architetto gli impianti, le infrastrutture (strade, acquedotti, fognature, ecc.) ed in genere tutto quanto esula dal campo dell'ingegneria civile.

Competenze professionali GEOMETRA - PERITO

Per esaminare invece dettagliatamente i limiti di competenza dei **geometri** si fa riferimento al R.D. 11 febbraio 1929 concernente la regolamentazione per la relativa professione. L'art. 16 di detto Decreto specifica, infatti, dettagliatamente le funzioni che possono svolgere i geometri, mentre il successivo art. 18 precisa le numerose funzioni che sono comuni agli ingegneri civili ai quali viene riconosciuta inoltre la facoltà di compiere la stima dei fondi e delle aree nonché la stima delle servitù rurali e dei danni ai fabbricati. Si ritiene peraltro opportuno segnalare i quattro principali motivi di contrasto tra ingegneri e geometri.

Anzitutto il concetto di "**modeste costruzioni civili**" che da tempo la Giurisprudenza ha inteso interpretare non tanto in senso quantitativo quanto in senso qualitativo.

In secondo luogo riguardo alle opere con struttura metallica o in cemento armato per le quali ugualmente in giurisprudenza è stato acquisito il principio secondo cui sono escluse dalla competenza dei geometri (e dei periti) e sono riservate alla competenza degli ingegneri e degli architetti.

In terzo luogo i fabbricati industriali che rientrerebbero nelle competenze del geometra solo nel caso di edifici ad uso agricolo di limitata importanza. In quarto luogo i piani particolareggiati urbanistici di limitata estensione per i quali le competenze dei geometri sono state quasi costantemente escluse dalla giurisprudenza anche da quella del Consiglio di Stato.

Competenze professionali INGEGNERI E SETTORI

Attività che formano oggetto della professione dell'ingegnere sono fissati dal DPR 328/2001:

- per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Competenze professionali INGEGNERI E SEZIONI

Il comma 2 dell'art. 46 del DPR 328/01 precisa che per gli iscritti nella **sezione A** cioè per gli ingegneri specialistici (quinquennali), restando confermate, sempre ripartite tra i tre settori, le competenze stabilite dalla vigente normativa, ne formano particolare oggetto quelle attività che **implicano l'uso di metodologie avanzate innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi e innovativi.**

Per le opere edilizie, per le macchine e per gli impianti, nonché per gli impianti ed i sistemi elettronici e per le automazioni, la generazione, la trasmissione e l'elaborazione delle informazioni è **previsto per gli ingegneri iunior esclusivamente il concorso e la collaborazione** mentre per le corrispondenti opere, macchine e impianti di tipologia **semplice** e ripetitiva da realizzarsi con uso di **metodologie standardizzate è prevista una competenza piena.**

Per quanto attiene il settore dell'ingegneria civile e ambientale si ritiene che le competenze degli ingegneri iunior si estendano alle opere infrastrutturali (strade, fognature, acquedotti, ecc.) peraltro entro i limiti già esposti.

Competenze professionali INGEGNERI JUNIOR

Il comma 3 del precitato art. 46 del DPR 328/01 indica che formano oggetto delle competenze professionali degli iscritti nella sezione B cioè degli ingegneri junior (triennali) le seguenti attività suddivise per i tre settori:

a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”:

1. le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie;
2. la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3. i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore “ingegneria industriale”:

1. le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

Competenze professionali INGEGNERI JUNIOR

2. i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
 3. le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;
- c) per il settore "ingegneria dell'informazione":**
1. le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
 2. i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

III PARTE

- Obblighi Tributari
- Trattamento Previdenziale
- Provvedimenti Disciplinari
- Tariffe Professionali

Obblighi Tributari

La normativa vigente relativa all'I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto), e il Testo Unico delle Imposte Redditi, prevedono che chi esercita una libera professione come iscritto ad un Albo specifico assuma la partita I.V.A. Sono ammesse prestazioni professionali senza partita IVA soltanto nel caso di una loro **"occasionalità"**, situazione che viene a cessare nel momento in cui insorgono comportamenti che la rendono "abituale". Le circostanze che determinano la "occasionalità" delle prestazioni non sono mai state chiarite in modo definitivo, e comunque sono collegate all'importo dei redditi provenienti dall'attività professionale, al numero di fatture (parcelle) emesse e al periodo di tempo per il quale detta attività risulta esercitata.

Obblighi Tributari

Il possesso della partita I.V.A. implica l'assunzione di rilevanti e ricorrenti obblighi di tipo fiscale quali:

- a) l'obbligo di emissione di fatture gravate da IVA e loro numerazione progressiva ed annotazione sugli appositi libri;
- b) l'obbligo di versamenti periodici dell'imposta riscossa, entro i termini previsti, pena pesanti sanzioni, anche per un solo giorno di ritardo;
- c) l'obbligo della dichiarazione annuale;
- d) l'annotazione su appositi libri delle spese sostenute e fiscalmente riconosciute, nonché dell'acquisto di beni inerenti all'esercizio della professione.

Trattamento Previdenziale: INARCASSA



La legge 4 Marzo 1958, n. 179 (Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti) comparsa su G.U. 24.3.1958, n. 72 istituisce dal punto di vista legislativo la cassa di previdenza di ingegneri e architetti (Inarcassa).

L'iscrizione a INARCASSA, per chi esercita la libera professione, è obbligatoria ai sensi dell'art. 21 della legge n.6 del 3 gennaio 1981.

L'INARCASSA assicura la pensione al compimento dei 65 anni di età
E' consentito il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI



Sono disciplinati dal R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925
(artt. dal 43 al 49)

- FASE ISTRUTTORIA (artt. 43 e 44)
- FASE DECISORIA (artt. 44 e 45)
- ULTERIORI CIRCOSTANZE, RIAMMISSIONE ALL'ALBO, RICORSI E IMPUGNAZIONE. (artt. 46 e seguenti)

FASE ISTRUTTORIA E ART.44

1. Assunzione delle informazioni e la verifica dei fatti da parte del Presidente, con audizione dell'incolpato;
2. Decisione del Consiglio su relazione del Presidente se vi sia motivo di giudizio disciplinare;
3. Citazione, per mezzo di ufficiale giudiziario, dell'incolpato a presentarsi davanti al Consiglio dell'Ordine con preavviso di almeno 15 giorni;
4. Discussione, nel giorno prefissato, del procedimento, previa nomina del relatore con audizione dell'incolpato che ha la facoltà di presentare documentazione o prove a sua discolpa;
5. Ai sensi dell'art. 45, decisione da parte del Consiglio della pena.

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Avvertimento: consiste in una semplice ammonizione
2. Censura: condanna del comportamento del professionista a cui, per implicito, non vengono riconosciute attenuanti per leggerezza, buona fede o scarsa diligenza
3. L'avvertimento e la censura non hanno influenza diretta sull'attività professionale dell'ingegnere pur configurandosi come precedenti per eventuali ulteriori procedimenti.

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Sospensione dell'esercizio professionale (per una durata non superiore a sei mesi): il professionista non può assumere incarichi né proseguire in quelli in corso di esecuzione. Non può inoltre vantare alcun diritto a compenso per prestazioni rese in pendenza di sospensione
2. Cancellazione dall'Albo: viene impedito lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e gli viene negato qualsiasi diritto derivi dall'iscrizione all'Albo (es. opinamento di parcelle)

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Art. 46: L'ingegnere è automaticamente sospeso se a suo carico vi sono procedimenti di custodia cautelare. La sospensione decade con la revoca del procedimento
2. Art. 47: Disciplina i casi in cui è concessa la reinscrizione all'Albo
3. Art.48: Le sentenze disciplinari possono essere impugnate dall'incolpato o dal P.M. di fronte al Consiglio Nazionale Ingegneri
4. Art. 49: Il giudizio disciplinare di un membro del Consiglio dell'Ordine viene esplicitato dal Consiglio dell'Ordine più vicino

IV PARTE

- Norme civilistiche e penali relative all'esercizio della professione
- Esercizio professionale individuale ed associato – Società di ingegneria
- Incarichi professionali – Disciplinari di incarico
- Obblighi tributari – Trattamento previdenziale

NORME CIVILISTICHE E PENALI

L'ingegnere ha a suo carico:

1. RESPONSABILITÀ CIVILI
2. RESPONSABILITÀ PENALI

Il suo operato deve sempre essere svolto con

1. Diligenza
2. Prudenza
3. Perizia

(Codice Civile artt. 1228 –2049 –2232)

NORME CIVILISTICHE E PENALI

Concetto di dolo o colpa grave

L'art. 2236 C.C. cita:

“Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. ”

Cosa si intende per “speciale difficoltà”?

1. Problemi o prestazioni che esulano dalle conoscenze e metodologie correntemente acquisite e utilizzate
2. Prestazioni urgenti che non permettano il giusto approfondimento concettuale o di indagine

NORME CIVILISTICHE E PENALI

Concetto di dolo o colpa grave

Il professionista in questi casi deve sempre:

1. Rendere edotto il committente delle difficoltà sopravvenute e del rischio che pertanto lo stesso committente si assume rendendosi quanto meno corresponsabile di eventuali problemi in sede civile
2. Accertarsi che sia dimostrabile l'esistenza e il rilievo di problemi tecnici di particolare difficoltà

NORME CIVILISTICHE E PENALI

Responsabilità indiretta

Truffa (C.P. art. 640):

Il professionista che avvalsi provvedimenti o procedure formalmente corrette ma sostanzialmente illecite, non necessariamente per godere di un utile (se non portare a compimento l'opera da lui progettata) ma ad esempio favorendo tramite soluzioni di compromesso fra stazione appaltante e impresa esecutrice la risoluzione pacifica del contratto, si rende dunque colpevole di truffa ai danni dello stato o di privati. (da sei mesi a cinque anni di detenzione)

NORME CIVILISTICHE E PENALI

Responsabilità di tipo penale non contemplate dal C.P

1. Violazioni della normativa antisismica (Legge 2 febbraio 1974 n. 64 art. 20 – Legge Reg.9/1983)
2. Violazioni della normativa urbanistico-edilizia (DPR 380/2001)
3. Legge n. 1086/71 (artt. 13, 15 e 16) riguardante la direzione dei lavori e il collaudo di opere a struttura metallica o in cemento armato.
4. Norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
5. Norme sugli impianti e sul risparmio energetico;
6. Norme sui lavori pubblici
7. Altre....

NORME CIVILISTICHE E PENALI

Per concludere invitiamo ancora tutti i presenti a riflettere **sul ruolo sociale a cui la professione che hanno scelto li chiama: L'ingegnere (libero professionista o dipendente) deve cercare indubbiamente di assecondare le esigenze del committente (o della ditta per la quale lavora) a patto però che ciò non sia pregiudizievole per la tutela e la salvaguardia della collettività. Ciò non è affermato solamente in termini deontologici ma anche in termini di diritto Civile e Penale.** Ricordiamo la sentenza della Cass. Pen. 2/7/87: "ai fini della responsabilità di reato colposo a nulla rileva che la qualifica di direttore dei lavori sia stata assunta nell'interesse del committente in quanto, sotto il profilo penalistico interessa che l'agente abbia influito con la propria attività sul corso dei lavori del manufatto, sicché possa ravvisarsi la sussistenza del nesso di causalità tra quella attività e l'evento concretatosi in sinistro".

V PARTE

- Esercizio professionale individuale ed associato – Società di ingegneria
- Incarichi professionali – Disciplinari di incarico

ESERCIZIO PROFESSIONALE ESAME DI STATO



L'esercizio professionale dell'ingegnere viene riconosciuto dal punto di vista legislativo dalla legge 1395 del 1923 con la quale fra l'altro vengono istituiti gli Ordini professionali. **Il successivo regolamento del 1925 prescrive poi che per l'esercizio della professione sia indispensabile il superamento di un esame statale di abilitazione.** Si ribadisce infine che ai sensi dell'art. 2229 C.C. in base alla determinazione della Legge 25.04.1938 n. 897 **la professione di ingegnere può essere esercitata soltanto dagli iscritti all'Albo professionale.** La mancanza di iscrizione, come dispone l'art. 2231 C.C., addirittura non dà azione per il pagamento del compenso, circostanza questa che vale anche nel caso di difetto di competenza.

ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA INDIVIDUALE

L'esercizio professionale in forma individuale è certamente, anche per gli ingegneri, il più antico e tuttora il più diffuso. E' regolamentato giuridicamente dagli artt.2229 -2238 del Codice Civile, dalla normativa di tutela del titolo e di governo della categoria precedentemente esposta ed è sottoposto a precise direttive etiche contenute nei codici deontologici. Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali:La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA INDIVIDUALE e PERSONALE

L'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 2232 C.C. deve essere condotto personalmente seppur con l'aiuto di sostituti ed ausiliari e con la collaborazione di altri professionisti ove consentito. Il Professionista ha diritto, come afferma l'art. 2233 C.C., al compenso convenuto o a quello determinato secondo le tariffe e gli usi: per gli ingegneri (e gli architetti) è in vigore la legge 02.03.1949 n. 143 che costituisce la tariffa professionale, ma non costituisce più minimo tariffario secondo la legge Bersani del 2005. Come tutti gli altri professionisti l'ingegnere è tenuto al segreto professionale in forza del rapporto che lo lega al Committente

ESERCIZIO PROFESSIONALE RECESSO

L'art. 2237 C.C. dispone che il Committente può recedere dal contratto rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Per contro il professionista può recedere dal contratto solo per giusta causa. L'esercizio professionale individuale può essere svolto, come ora frequentemente accade, nell'ambito di studi plurinominali intesi solo alla suddivisione delle spese sempre più rilevanti. Talora nell'ambito di tali studi plurinominali, come pure nell'ambito di studi associati, si costituiscono società di servizi aventi il compito di gestire la struttura organizzativa complessiva suddividendo le spese conseguenti pro quota tra i professionisti partecipanti

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI



La progettazione e la successiva esecuzione di grandi opere nel campo dell'ingegneria civile ed industriale richiedono la costituzione di gruppi di professionisti specializzati in differenti settori ai quali viene affidato congiuntamente un singolo incarico specie nell'ambito delle opere pubbliche. Si sono così venute a costituire specie negli ultimi anni, associazioni temporanee di professionisti, peraltro non regolamentate, costituite spesso per iniziativa degli stessi professionisti e talora della Committenza specie pubblica.

ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA ASSOCIATA

Si devono sottolineare al riguardo due circostanze fondamentali

1. Deve essere rispettato il concetto di personalità di esecuzione dell'opera
2. Deve esistere il vincolo della esclusiva attività dei professionisti associati attraverso la struttura dello studio associato. Si osserva infine che l'esercizio associato della professione comporta la conseguenza che i compensi dovuti dal Committente verranno corrisposti allo studio associato in base alla tariffa della categoria di appartenenza del professionista o dei professionisti personalmente officiati dal Committente. **Tra i problemi rilevanti dello studio associato si rileva quello relativo al conferimento delle quote di partecipazione da parte dei soci e del riparto delle spese e degli utili.**

LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

I limiti dello studio associato specie nella progettazione e nella esecuzione di opere notevoli e complesse hanno determinato il sorgere di società di ingegneria nonostante il divieto della legge n. 1815/1939. Negli anni passati, a far tempo dalla fine della seconda guerra mondiale, la progressiva affermazione delle società di ingegneria, particolarmente nel settore degli incarichi pubblici, ha dato luogo ad una prolungata e rigida azione di opposizione da parte degli Ordini e dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti. **Da qualche tempo tale opposizione si è notevolmente attenuata con l'affermazione di precise, specifiche condizioni per la costituzione e l'attività delle Società di ingegneria nel senso precipuo che debbono essere governate e prevalentemente costituite da professionisti e che debba essere esclusa la realizzazione delle opere progettate.**

LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA



In merito alla situazione attuale delle società di ingegneria si segnala:

- l'eliminazione, avvenuta in base all'art. 24 della legge n. 266/1997, del divieto di costituzione di società professionali, divieto già previsto dalla legge n. 1815/1939;
- la previsione dal T.U. sulla realizzazione delle opere pubbliche di affidamento da parte di Enti Pubblici di progettazione, direzione lavori ed altro a società di ingegneria in forma di società di capitali i cui requisiti sono specificati nel regolamento di attuazione.

LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA COMMITTENTI PRIVATI - RIFORMA

- la situazione per quanto riguarda gli incarichi a committenza **privata** risulta ancora vaga e non meglio specificata; a causa del buco normativo nei riguardi dei rapporti fra società di ingegneria e committenza non pubblica, la giurisprudenza è abbastanza concorde nel proporre un atteggiamento tollerante nelle controversie che possono insorgere in questi casi.
- la previsione nell'ambito della **futura legge quadro sulle professioni (o di un suo stralcio)** di una specifica, completa e definitiva regolamentazione delle società professionali per lo svolgimento di incarichi tecnici sia privati che pubblici.

GLI INCARICHI PROFESSIONALI

Gli incarichi professionali ad ingegneri possono riguardare prevalentemente:

- la progettazione di massima, definitiva ed esecutiva di opere civili, di macchine o di impianti;
- la direzione lavori delle opere precitate;
- il collaudo tecnico-amministrativo e/o funzionale delle opere stesse;
- la stima e/o la consulenza di opere d'ingegneria.

GLI INCARICHI PROFESSIONALI



Gli incarichi possono essere affidati da Enti pubblici, per i quali valgono norme particolari, e da Committenti privati (Società o singoli).

Come si è esposto possono essere affidati a:

- professionisti singoli;
- professionisti associati temporaneamente;
- professionisti in associazioni professionali;
- professionisti in società di ingegneria.


GLI INCARICHI PROFESSIONALI

L'affidamento di incarichi di progettazione da parte di Enti pubblici è regolamentato dal T.U.:

- per importi inferiori ai 20.000,00 Euro sostanzialmente fiduciarmente previa pubblicità e verifica curricula;
- per importi inferiori a 100.000 mediante gara tra i concorrenti;
- per importi tra 100.000 e 200.000 mediante gara di progettazione con offerta economicamente più vantaggiosa ed al massimo ribasso;
- per importi oltre 200.000 per gara europea che prevede l'affidamento in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando in base a prefissati parametri i curricula, l'attrezzatura, il prezzo ed il tempo.

GLI INCARICHI PROFESSIONALI FORMA SCRITTA

Per gli Enti pubblici l'affidamento degli incarichi avviene sempre in forma scritta per delibera. Per il Committente privato è sempre buona cosa che sia affidato per iscritto **con lettera controfirmata corredata da contratto o disciplinare.** Per le opere pubbliche in particolare si elabora e sottoscrive un disciplinare di incarico. Non esiste uno schema fisso e vincolante di disciplinare: di norma è più o meno complesso in ragione del tipo e dell'importanza dell'incarico. Tale disciplinare contiene varie norme particolari che possono essere complete e interpretative della tariffa professionale vigente.



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA
PROVINCIA DI
SALERNO

SALUTI ed IN BOCCA AL LUPO.....

